



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.12) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3120

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVIA n. 2236 del 02.12.2016

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania - Società TAP AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.12) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza è demandata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che recita:

“Tenuto conto delle precedenti prescrizioni, tutte mirate alla minimizzazione dell'impatto ambientale sulle praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, e del fatto che nella zona in cui andrà collocata la condotta e il cavo a fibra ottica (ed in particolar modo lungo tutta la piattaforma continentale italiana che si estende sino a circa -125 m di profondità) si prescrive che in fase di progettazione esecutiva l'analisi di rischio, già effettuata dal proponente, venga integrata con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da impatto e trascinamento di ancore, interferenza con attrezzature di pesca, malfunzionamento del sistema, interferenza con strutture di fondo quali dune di sabbia, faglie attive, ecc., residuati bellici, errore umano, ecc. tenuto conto che la condotta, oltre la zona di transizione, sarà posata direttamente sul fondo marino senza ricopertura di materiale solido e con protezioni adeguate, attorno alla tubazione, esattamente come previsto dalle normative internazionali DnV RP-F107 "Risk Assessment of Pipeline Protection"; ciò in considerazione del fatto che il gasdotto in questione è escluso dal campo di applicazione del D.Lgs 334/99 ai sensi dell'art. 4, lett. d).

E' in ogni caso prescritto il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 "Submarine Pipeline Systems" in cui è previsto che la probabilità di rottura della condotta sottomarina sia inferiore a 1×10^{-5} /anno.

Tale integrazione si rende necessaria al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sull'uomo, in caso di impatto accidentale con la condotta sottomarina e perdita di gas in fase di esercizio.

Oltre all'analisi di rischio di cui sopra dovrà essere prevista l'elaborazione di:

- un Piano di sicurezza;*
- un Piano di emergenza;*

- un Piano dei sistemi di controllo periodico;
 da far approvare alle rispettive autorità competenti. Tali Piani dovranno essere integrati da un'analisi degli effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti di rottura alla condotta, anche in considerazione della natura climalterante del gas metano”;

VISTO il parere ex art. 9 DM 150/07 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1942 del 18.12.2015, così come aggiornato/integrato dal successivo parere n. 1973 del 29.01.2016, relativo alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni ante operam del provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto, secondo cui la prescrizione A.12 andrà ottemperata all'interno della cosiddetta Fase “3” relativa alla “Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico”;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, ai fini dell'avvio della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.12), in data 07.08.2015, acquisita al protocollo DVA-2015-002281 del 03.09.2015, e successivamente integrata in data 31.3.2016, acquisita al protocollo n. 008919/DVA del 04.04.2016;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2236 del 02.12.2016, costituito da n. 14 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel summenzionato parere, e per le motivazioni nello stesso riportate, ha valutato:

- congrua e pertinente all'ottemperanza della prescrizione di cui trattasi, la documentazione complessivamente trasmessa dalla Società;
- che i richiesti Piani di sicurezza, emergenza e di controllo periodico, stabiliti attraverso una strategia di Esercizio e Manutenzione (O&M), una Filosofia di Ispezione e Manutenzione e una Filosofia di Riparazione, risultano sufficientemente sviluppate all'interno dei seguenti elaborati presentati:
 - il Piano di sicurezza;
 - il Piano di emergenza;
 - il Piano dei sistemi di controllo periodico;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.12 del DM n. 223 del 11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015, nel rispetto della seguente condizione:

Art. 1

- 1) la strategia di Esercizio e Manutenzione (O&M) così come proposta, per diventare concreta dovrà necessariamente trovare un preciso e puntuale riscontro operativo, il Proponente prima dell'avvio dell'impianto dovrà dare evidenza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare che detta strategia sia già stata attivata e resa operativa e dovrà conservare la necessaria documentazione atta a dimostrare, a richiesta, che l'esercizio dell'impianto e le attività di ispezione e manutenzione vengono svolte in accordo ai relativi piani, oggetto della presente ottemperanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)